



COMUNE DI SCILLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 14.02.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni - canone “mercati” - Approvazione tariffe - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2022.
----------	---

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di febbraio alle ore 12.22, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Pasqualino Ciccone	Sindaco	X	
AnnaMaria Bellantoni	Vice Sindaco-Assessore		X
Maria Salvaguardia	Assessore	X	
Giuseppe Vita	Assessore	X	
Maria Gattuso	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*";

- il **comma 837** a mente del quale "... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*";

- il **comma 838** a mente del quale "... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021 con la quale è stato istituito e approvato il "*Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale*";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 di cui:

a) al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

b) e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione

in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

1) l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

2) l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati inoltre:

3) l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;

4) la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, richiamati e riportati:

- di approvare, per l'anno 2022, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato al Responsabile area amministrativa di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con separata votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dai presenti,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

ALL - A - TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022 - APPROVATE CON DELIBERA DELLA G.M. N. 31 DEL 14/02/2022

	COEFF		PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-12,50%)		TERZA CATEGORIA (-30,00%)	
	ANNO	COEFF	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
COSAP								
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 1,20	€ 26,25	€ 1,05	€ 21,00	€ 0,84
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 30,00	€ 1,20	€ 26,25	€ 1,05	€ 21,00	€ 0,84
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE								
occupazione suolo generale	0,85	1,75	€ 25,50	€ 2,10	€ 22,31	€ 1,84	€ 17,85	€ 1,47
passi e accessi carrabili	0,87	0,33	€ 26,10	€ 0,40	€ 22,84	€ 0,35	€ 18,27	€ 0,28
spazi soprastanti e sottostanti	0,78	0,30	€ 23,25	€ 0,36	€ 20,34	€ 0,32	€ 16,28	€ 0,25
distributori di carburanti	0,70	0,70	€ 21,00	€ 0,84	€ 18,38	€ 0,74	€ 14,70	€ 0,59
occupazioni attività pubblici esercizi	0,86	0,86	€ 25,80	€ 1,03	€ 22,58	€ 0,90	€ 18,06	€ 0,72
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,60	€ 13,13	€ 0,53	€ 10,50	€ 0,42
chioschi e edicole	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,60	€ 13,13	€ 0,53	€ 10,50	€ 0,42
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autocale		0,65	€ -	€ 0,78	€ -	€ 0,68	€ -	€ 0,55
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		0,48	€ -	€ 0,58	€ -	€ 0,50	€ -	€ 0,40
attività edile		0,48	€ -	€ 0,58	€ -	€ 0,50	€ -	€ 0,40
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,51		€ 45,30	€ -	€ 39,64	€ -	€ 31,71	€ -
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,50		€ 15,00	€ -	€ 13,13	€ -	€ 10,50	€ -
serbatoi interrati oltre 5.000 litri	3,60		€ 108,00	€ -	€ 94,50	€ -	€ 75,60	€ -
Esposizione merci fuori negozio	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,60	€ 13,13	€ 0,53	€ 10,50	€ 0,42
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,03	0,65	€ 30,90	€ 0,78	€ 27,04	€ 0,68	€ 21,63	€ 0,55
Occupazione con elementi di arredo	1,00	1,00	€ 30,00	€ 1,20	€ 26,25	€ 1,05	€ 21,00	€ 0,84
Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti	1,00	1,00	€ 30,00	€ 1,20	€ 26,25	€ 1,05	€ 21,00	€ 0,84
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,50	0,17	€ -	€ 0,20	€ 13,13	€ 0,18	€ 10,50	€ 0,14
Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,60	€ 13,13	€ 0,53	€ 10,50	€ 0,42
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non essenti)	1,00	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fiera		4,60	€ 30,00	€ 1,20	€ 26,25	€ 1,05	€ 21,00	€ 0,84
Fiere minori e manifestazioni religiose		0,50	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,53	€ -	€ 0,42
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		0,60	€ -	€ 0,72	€ -	€ 0,63	€ -	€ 0,50
Antenne telefoniche	11,00	11,00	€ 330,00	€ 13,20	€ 288,75	€ 11,55	€ 231,00	€ 9,24
distributori di tabacchi	1,50	1,50	€ 45,00	€ 1,80	€ 39,38	€ 1,58	€ 31,50	€ 1,26

	COEFF		PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-50,00%)		TERZA CATEGORIA (-60,00%)	
	ANNO	COEFF	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
ICP								
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 50,00	€ 1,20	€ 25,00	€ 1,05	€ 20,00	€ 0,84
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 50,00	€ 1,20	€ 25,00	€ 0,60	€ 20,00	€ 0,50
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE								
1) Insegna di esercizio fino a 1 mq	1,20	2,50	€ 60,00	€ 3,00	€ 30,00	€ 1,50	€ 24,00	€ 1,25
1) Insegna di esercizio da 1,01 a 1,5 mq	1,35	2,70	€ 67,50	€ 3,24	€ 33,75	€ 1,62	€ 27,00	€ 1,35
1) Insegna di esercizio da 1,51 a 5 mq	1,40	3,00	€ 70,00	€ 3,60	€ 35,00	€ 1,80	€ 28,00	€ 1,50
1) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq	1,70	3,50	€ 85,00	€ 4,20	€ 42,50	€ 2,10	€ 34,00	€ 1,75
1) Insegna di esercizio da 8,01 a 18 mq	2,00	4,00	€ 100,00	€ 4,80	€ 50,00	€ 2,40	€ 40,00	€ 2,00
1) Insegna di esercizio superiore a 18 mq	2,10	4,50	€ 105,00	€ 5,40	€ 52,50	€ 2,70	€ 42,00	€ 2,25
2) Impianto pubblicitario fino a 1 mq	1,20	2,50	€ 60,00	€ 3,00	€ 30,00	€ 1,50	€ 24,00	€ 1,25
2) Impianto pubblicitario da 1,01 a 1,5 mq	1,35	2,70	€ 67,50	€ 3,24	€ 33,75	€ 1,62	€ 27,00	€ 1,35



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Pasqualino Ciccone

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA

f.to Dott. Giuseppe Marino

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

f.to Dott. Giuseppe Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online ai sensi della legge 69 del 18/06/2009 art 32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Scilla,

19 MAR. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Scilla,

19 MAR. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla,

19 MAR. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



Demetrio Eros Domenico Polimeni